

**PROGRAMMA REGIONALE SARDEGNA FESR 2021-2027. GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI TOMOGRAFI COMPUTERIZZATI SIMULATORI PER RADIOTERAPIA E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

## **ALLEGATO 1 – CAPITOLATO TECNICO**

## 1 Sommario

### Sommario

1. Premessa.....	3
2. Oggetto della fornitura .....	3
2.1. Caratteristiche tecniche e configurazione minima delle apparecchiature .....	3
3. Servizi connessi alla fornitura. ....	4
3.1 Sopralluogo e attività connesse. Redazione piano di installazione di massima .....	5
3.1.1 Sopralluogo.....	5
3.1.2 Sopralluogo di verifica .....	6
3.2 Consegna e installazione apparecchiature .....	6
3.3 Operazioni di collaudo/Verifiche di conformità .....	7
3.4 Formazione del personale .....	8
3.5 Garanzia.....	9
3.6 Servizio di assistenza e manutenzione full risk per i primi dodici mesi. ....	9
3.6.1 Manutenzione preventiva. ....	10
3.6.2 Manutenzione correttiva.....	10
3.6.3 Fornitura parti di ricambio.....	11
3.6.4 Customer care .....	11
3.7 Smontaggio non conservativo delle apparecchiature analoghe e successivo ritiro e trattamento dei r.a.e.e. ....	11
4. Penali.....	12
5. Allegati .....	13

## 1. PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico disciplina per gli aspetti tecnici, unitamente alla relativa Appendice A, la fornitura di Tomografi Computerizzati (TC) Simulatori per Radioterapia e la prestazione di servizi connessi e opzionali, destinati a diverse Aziende Sanitarie e Ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna.

## 2. OGGETTO DELLA FORNITURA

La procedura è costituita dal seguente unico Lotto.

In particolare, l'oggetto dell'Accordo quadro che sarà stipulato con l'aggiudicatario della gara comprenderà, nell'ambito del prezzo d'appalto, l'esecuzione delle seguenti forniture e servizi:

- a) Fornitura in acquisto di Tomografi Computerizzati (TC) Simulatori per Radioterapia, secondo la configurazione e le caratteristiche tecniche minime stabilite nel presente Capitolato e nell'"Appendice A Specifiche Tecniche Minime" e, qualora offerte in gara, con le ulteriori caratteristiche migliorative;
- b) Prestazione di servizi connessi all'esecuzione della fornitura in argomento, e cioè da intendersi inclusi nel prezzo offerto per la fornitura dell'apparecchiatura, secondo le condizioni tecniche minime stabilite nel presente Capitolato Tecnico e, segnatamente:
  - o Sopralluogo ed attività connesse, inclusa la redazione di un piano di installazione di massima;
  - o Consegna ed installazione;
  - o Collaudo e formazione del personale utilizzatore;
  - o Garanzia per 12 (dodici) mesi sui prodotti offerti, con decorrenza dalla data del collaudo esperito con esito positivo;
  - o Assistenza e manutenzione "full risk" per tutta la durata della garanzia offerta (minimo 12 mesi), sempre con decorrenza dalla data del collaudo positivo;
  - o Smontaggio non conservativo e trasporto al piano terra di analoghe apparecchiature usate da dismettere, inclusi i relativi dispositivi accessori usati, nonché il successivo ritiro e trattamento dei R.A.E.E. (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), compreso il tubo radiogeno.

Come indicato al par. 3.3 del Disciplinare di gara, l'iniziativa prevede, inoltre, una opzione di estensione dei quantitativi base di apparecchiature (n. 2 TC) sino alla concorrenza dei seguenti quantitativi incrementali: fornitura di ulteriori n. 2 (due) Tomografi Computerizzati (TC) Simulatori per Radioterapia.

Le apparecchiature opzionali dovranno avere la medesima configurazione e caratteristiche tecniche delle apparecchiature incluse nel quantitativo base. Qualora l'opzione sia esercitata dalle Amministrazioni, verranno affidati ulteriori appalti specifici con le stesse modalità, condizioni e prezzi dei quantitativi base di fornitura, come risultanti dall'aggiudicazione. L'opzione di estensione potrà essere esercitata anche solo per una parte dei quantitativi incrementali sopra indicati.

Si precisa che **l'offerta presentata dai concorrenti dovrà necessariamente includere sia le apparecchiature base, nella configurazione richiesta, sia i servizi connessi alla fornitura. Il concorrente, inoltre, con la presentazione dell'offerta si obbliga altresì ad eseguire, laddove ordinate dalle amministrazioni contraenti, anche le forniture opzionali previste nella presente iniziativa.**

### 2.1. CARATTERISTICHE TECNICHE E CONFIGURAZIONE MINIMA DELLE APPARECCHIATURE

Le apparecchiature e dispositivi offerti dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche minime ed alla configurazione indicate e descritte in dettaglio nella **appendice "A Specifiche Tecniche Minime"** al presente Capitolato. Per caratteristiche tecniche minime e configurazione minima della fornitura si intendono le caratteristiche tecniche e la configurazione di base, minime ed essenziali, che dovranno essere possedute necessariamente dai prodotti offerti dai concorrenti, **a pena di non conformità dell'offerta ed esclusione dalla gara.**

Le apparecchiature dovranno essere consegnate unitamente ai manuali d'uso e manutenzione, relativi anche ai prodotti hardware e software inclusi nella fornitura e configurazione offerta, entrambi in duplice copia, di cui una in formato cartaceo e la seconda copia in formato elettronico e su supporto digitale (CD/DVD-ROM non riscrivibile, chiavetta USB). I manuali d'uso e manutenzione in originale dovranno essere redatti in lingua italiana.

Per ogni apparecchiatura oggetto della fornitura dovrà, inoltre, essere garantito l'aggiornamento gratuito del/dei software installato/i di gestione durante tutto il periodo di vigenza della garanzia offerta comprensiva del servizio di assistenza e manutenzione "full risk" (periodo comunque non inferiore ai 12 mesi).

I beni forniti dovranno essere nuovi di fabbrica e conformi agli standard di qualità e sicurezza previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento. Il Fornitore dovrà, pertanto, garantire, al momento della presentazione dell'offerta la conformità dei beni proposti alle normative CEI (ove previste), alle Direttive di prodotto e/o ad altre disposizioni internazionali riconosciute, il tutto come meglio indicato nella **appendice "A Specifiche Tecniche Minime"** al presente Capitolato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, e fatto salvo quanto altro previsto nella **appendice "A Specifiche Tecniche Minime"** al presente Capitolato, le apparecchiature fornite dovranno essere conformi:

- al Nuovo Regolamento UE 2017/745, secondo quanto previsto dall'art.120 e successive modifiche ed integrazioni;
- CND e Registrazione con Numero di Repertorio dei Dispositivi Medici;
- alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza stabilite nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- alle vigenti disposizioni in materia di radioprotezione dei Pazienti stabilite nel D. Lgs. 187/2000 e s.m.i.;
- alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)" e alle normative di riferimento per lo smaltimento delle sorgenti radiogene;
- alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio.

Ciascuna apparecchiatura, infine, dovrà rispettare il principio DNSH ("Do No Significant Harm"), ovvero di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali", come meglio indicato al par. 16 del Disciplinare di gara.

Inoltre, gli imballaggi primari delle apparecchiature devono essere costituiti, se in carta o cartone, per almeno il 90% in peso da materiale riciclato e, se in plastica, per almeno il 60%. Si presume conforme l'imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 "Asseverazioni Ambientali Autodichiarate" (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius) o alla norma UNI EN ISO 14024 "Etichettatura ambientale di tipo I" (ad esempio "Plastica Seconda Vita" ed equivalenti).

Tutte le apparecchiature fornite dovranno, pertanto, essere corredate della documentazione attestante la sussistenza dei requisiti sopra indicati.

Ogni Dispositivo offerto dovrà essere di nuova produzione e di ultima generazione presente sul mercato, intendendosi con tale definizione l'ultima versione (*release*) immessa in commercio del modello di dispositivo che l'operatore economico partecipante intende offrire fra quelli in produzione ed a disposizione nel proprio listino prodotti.

### **3. SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA.**

Le prestazioni ed attività descritte nei successivi paragrafi costituiscono servizi connessi all'esecuzione dei contratti di fornitura delle apparecchiature, vale a dire che il corrispettivo per l'esecuzione di tali prestazioni ed attività deve intendersi incluso nel prezzo unitario offerto dai concorrenti per la fornitura di ciascuna apparecchiatura. L'aggiudicatario della gara risulterà, pertanto, obbligato ad eseguire anche tutte le seguenti prestazioni contrattuali, unitamente alla fornitura delle apparecchiature, il tutto per il prezzo d'appalto offerto in gara.

Le modalità di esecuzione delle forniture saranno, pertanto, articolate e regolate secondo quanto indicato nei seguenti paragrafi.

### **3.1 SOPRALLUOGO E ATTIVITÀ CONNESSE. REDAZIONE PIANO DI INSTALLAZIONE DI MASSIMA**

#### **3.1.1 SOPRALLUOGO**

Al fine di rendere possibile la corretta installazione delle apparecchiature presso i locali indicati dalle amministrazioni contraenti e coordinare l'adempimento delle prestazioni dell'appaltatore con le eventuali opere edilizie ed impiantistiche necessarie, la cui esecuzione sarà a carico di ciascuna Azienda Sanitaria destinataria delle forniture, il presente Capitolato prevede l'esecuzione, a carico dell'Aggiudicatario, di un sopralluogo presso i siti di installazione, al fine della successiva redazione e consegna alle Amministrazioni di un piano di installazione di massima.

Precisamente, l'Aggiudicatario, a seguito della ricezione dell'Ordinativo di fornitura emesso dalla Stazione Appaltante, dovrà, entro 3 (tre) giorni solari dalla ricezione dell'Ordinativo, comunicare all'Amministrazione contraente una o più date per l'esecuzione del sopralluogo presso il sito di installazione. Il sopralluogo dovrà essere espletato entro il termine di 10 (dieci) giorni solari, decorrenti dal ricevimento dell'ordinativo di fornitura, salvo diverso accordo con l'Amministrazione.

Qualora il Fornitore non provveda all'esecuzione del sopralluogo nella data indicata nella comunicazione o concordata con l'Amministrazione, ovvero, ove non indicata/concordata, entro 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione dell'Ordinativo di fornitura, al Fornitore saranno applicate le penali di cui al successivo par. 4.

Il sopralluogo è finalizzato ad accertare, congiuntamente ai referenti dell'Azienda Sanitaria destinataria della fornitura, il reale stato dei luoghi, lo stato di efficienza degli impianti e per verificare e conoscere particolari circostanze che possano influire sull'installazione e messa in funzione delle apparecchiature.

Il sopralluogo dovrà svolgersi presso il locale in cui dovrà essere installata l'apparecchiatura, in presenza degli incaricati dell'Amministrazione contraente; per l'Amministrazione contraente parteciperanno alle operazioni di sopralluogo gli incaricati del competente Servizio Tecnico nonché i referenti dei Servizi di Ingegneria Clinica dell'Amministrazione stessa e/o i referenti di ARES Sardegna operanti presso il territorio dell'Amministrazione. In tale occasione dovrà essere compilato e siglato un apposito "verbale di sopralluogo".

Il Fornitore dovrà garantire la disponibilità per un numero minimo di 2 (due) sopralluoghi mensili.

Nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall'esecuzione delle operazioni di sopralluogo, l'aggiudicatario dovrà inviare all'Amministrazione contraente un Piano di installazione di massima relativo allo stato dei locali presso i quali dovranno essere installate le apparecchiature, che dovrà contenere: i) la dichiarazione di presa visione dello stato dei locali di installazione e delle fonti di energia; ii) un quadro personalizzato delle eventuali opere edili/impiantistiche necessarie, del quadro elettrico, delle condizioni di esercizio (temperatura, umidità), delle caratteristiche elettriche; iii) gli elaborati grafici con l'indicazione delle dimensioni di tutta l'apparecchiatura, delle dimensioni del componente più ingombrante/voluminoso, del fissaggio dell'apparecchiatura e di ogni altra circostanza che possa influire sull'installazione e messa in funzione dell'apparecchiatura.

A decorrere dalla consegna del piano di installazione all'Amministrazione contraente, l'esecuzione del contratto avrà ulteriore corso come di seguito indicato.

Sarà a carico delle Amministrazioni destinatarie delle forniture la realizzazione delle opere impiantistiche necessarie, nonché l'esecuzione delle opere edili e strutturali che si dovessero eventualmente rivelare necessarie per la predisposizione del locale sulla base delle indicazioni per l'installazione fornite dal Fornitore con il piano di installazione di massima, incluse quelle necessarie a consentire il fissaggio e l'installazione delle apparecchiature (quali, a titolo esemplificativo, il rinforzo del solaio/pavimento), nonché la redazione della progettazione necessaria ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023.

Le eventuali opere necessarie, come detto, verranno affidate e fatte eseguire dai Servizi Tecnici delle Aziende Sanitarie destinatarie delle forniture, con oneri e spese a carico delle predette Aziende, entro 210 (duecentodieci) giorni naturali e consecutivi dalla consegna del Piano di installazione di massima, salvo diverso accordo con il fornitore.

### 3.1.2 SOPRALLUOGO DI VERIFICA

Le Aziende Sanitarie destinatarie delle forniture procederanno, pertanto, a far eseguire i lavori nei termini dianzi indicati e, alla loro conclusione, ne daranno comunicazione per iscritto al Fornitore, indicando le date disponibili per l'esecuzione di un sopralluogo di verifica, che dovrà comunque essere eseguito entro 10 (dieci) giorni solari dalla comunicazione della conclusione di tali lavori, salvo diversi accordi tra il Fornitore e la Stazione Appaltante. L'Aggiudicatario darà conferma per iscritto alla Stazione Appaltante della data di effettuazione del predetto sopralluogo di verifica.

Nel corso del sopralluogo di verifica il Fornitore si accerterà dell'idoneità dei locali a ricevere l'apparecchiatura secondo il piano di installazione di massima e rilascerà, contestualmente, un verbale di sopralluogo di verifica con il quale dichiarerà l'idoneità oppure segnalerà le anomalie che la stazione appaltante dovrà risolvere entro tempi ragionevolmente concordati con il Fornitore. In tale ultima ipotesi, al termine dei lavori di adeguamento il Fornitore dovrà effettuare un ulteriore sopralluogo di verifica, con contestuale redazione di un verbale con il quale dichiarerà l'idoneità dei locali a ricevere l'installazione dell'apparecchiatura.

Dichiarata l'idoneità del locale di installazione con le modalità dianzi indicate, l'aggiudicatario dovrà procedere alla consegna ed installazione delle apparecchiature con le modalità e nei termini indicati al successivo paragrafo 3.2.

Oltre a quanto altro previsto nel presente Capitolato Tecnico, nell'Appendice A e nella documentazione di gara, sono integralmente a carico del Fornitore il fissaggio dell'apparecchiatura, compresi i supporti, le piastre e quant'altro necessario, nonché il collegamento della stessa agli impianti e al quadro elettrico di consegna dell'energia necessaria esistente presso il locale di installazione.

L'aggiudicatario dovrà, in ogni caso, fornire, installare e collegare tutti gli elementi facenti parte della fornitura e tutti i supporti necessari al funzionamento dell'apparecchiatura (quali, a titolo esemplificativo, rotaie, supporti di sostegno, sistemi pensili, ecc.).

Al fine di consentire l'esecuzione di tali prestazioni, l'Amministrazione dovrà mettere a disposizione i locali di installazione, concordando con il Fornitore tempi e modi della consegna.

Tutti gli interventi a carico dell'aggiudicatario dovranno essere realizzati, salvo diversi accordi con la Stazione Appaltante, nel rispetto del termine di consegna ed installazione delle apparecchiature indicato nel seguente paragrafo 3.2.

### 3.2 CONSEGNA E INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE

Le apparecchiature dovranno essere consegnate a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dalle Amministrazioni contraenti. Le prestazioni relative alla consegna ed installazione delle apparecchiature debbono intendersi incluse nel prezzo offerto dall'aggiudicatario per l'esecuzione della fornitura delle apparecchiature e comprendono ogni prestazione, onere e spesa che si renda all'uopo necessaria, nulla escluso.

Dette prestazioni comprendono, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, imballaggio, trasporto, facchinaggio, carico e scarico, consegna al piano, asporto dell'imballaggio, installazione, verifiche tecniche post installazione, messa in funzione delle apparecchiature, pulizia dei luoghi di lavoro successivamente all'installazione ed ogni altra prestazione connessa alla fornitura.

Al termine delle operazioni di consegna e, in ogni caso, entro il termine di esecuzione della fornitura di seguito indicato, il Fornitore dovrà procedere al montaggio ed alle operazioni di installazione delle apparecchiature, compresi i necessari collegamenti e fissaggi e incluso il collegamento delle apparecchiature alla rete elettrica dell'Amministrazione. Al fine dell'accesso delle apparecchiature nei presidi delle Amministrazioni contraenti, le predette Amministrazione provvederanno a garantire che i percorsi interni alle proprie strutture consentano il passaggio dell'elemento più voluminoso, fino a destinazione.

Il Fornitore aggiudicatario dovrà eseguire la consegna ed installazione di ciascuna apparecchiatura entro il termine indicato nella propria offerta ed in ogni caso entro **60 (sessanta)** giorni naturali e consecutivi.

Il termine di consegna ed installazione sopra indicato decorrerà dalla data del verbale di sopralluogo di verifica nel quale viene dichiarata l'idoneità dei locali al fine dell'installazione dell'apparecchiatura stessa ovvero, se successiva, dalla data di messa a disposizione dei locali da parte dell'Amministrazione contraente, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo par. 4.

Contestualmente alla fornitura di ciascuna apparecchiatura, il Fornitore dovrà consegnare all'Amministrazione contraente la manualistica d'uso e manutenzione di cui al precedente par. 2.1 e le certificazioni di conformità dell'apparecchiatura stessa.

Dovrà essere redatto apposito verbale di consegna ed installazione per ciascuna apparecchiatura, sottoscritto da un incaricato dell'aggiudicatario e da un incaricato della Stazione Appaltante, nel quale dovranno essere riportati tutti i dati relativi ai beni consegnati ed installati, compresi tutti gli accessori e le certificazioni richieste nel presente Capitolato, nonché tutti i dati necessari ad individuare l'oggetto (descrizione, codice prodotto, aggiudicatario) ed il titolo della fornitura e, segnatamente, il numero, la data e l'oggetto indicati nell'ordine di esecuzione della fornitura, nonché il riferimento relativo al numero ed alla data del provvedimento di aggiudicazione. Tale verbale dovrà riportare, inoltre, il luogo e la data della consegna ed installazione dei beni. La consegna ed installazione della fornitura si intende accettata con riserva, sino all'espletamento di tutte le operazioni di collaudo con esito positivo.

### **3.3 OPERAZIONI DI COLLAUDO/VERIFICHE DI CONFORMITÀ**

Entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal termine dell'installazione, ovvero entro il diverso termine concordato con l'Amministrazione, le apparecchiature installate dal Fornitore dovranno essere sottoposte alle operazioni di collaudo, che verranno eseguite dal Fornitore stesso in contraddittorio con i tecnici indicati ed incaricati dall'Amministrazione.

Per l'ipotesi in cui le operazioni di collaudo non possano essere eseguite per fatti dipendenti dall'Amministrazione, la Stazione Appaltante concorderà una nuova data con l'aggiudicatario per l'espletamento delle relative operazioni.

Le operazioni di collaudo avranno ad oggetto tutti i beni compresi nella fornitura, inclusi tutti i dispositivi accessori ed i software installati e verranno eseguite nel rispetto delle indicazioni riportate nel Regolamento Dispositivi Medici 745/2017 e ss. mm. e ii., Nuovo regolamento MDR 2017/745 e alle Guide CEI Applicabili:

- CEI EN 6123-3-1" Prove di valutazione e di routine nei reparti di produzione di immagini mediche Parte 3: Prove di accettazione - Prestazioni di immagine degli apparecchi radiologici per sistemi radiografici e radioscopici"
- CEI EN 60601-1-1 "Apparecchi elettromedicali Parte 1: Norme generali per la sicurezza Norma Collaterale: Prescrizioni di sicurezza per i sistemi elettromedicali";
- CEI EN 62353 "Apparecchi elettromedicali - Verifiche periodiche e prove da effettuare dopo interventi di riparazione degli apparecchi elettromedicali";
- CEI 62-128; Ab "Guida alle prove d'accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o di prestazione dei sistemi elettromedicali",

ivi incluse eventuali successive revisioni di tali disposizioni e altre norme CEI applicabili ai beni oggetto di fornitura.

Tali operazioni consisteranno, a mero titolo indicativo e non esaustivo:

- verifica circa la corrispondenza tra quanto indicato nell'offerta tecnica e nell'ordinativo di fornitura emesso dalla Stazione Appaltante e quanto installato dal Fornitore;
- accertamento della presenza di tutte le componenti dell'apparecchiatura, ivi compresi i software;
- verifica della conformità dei requisiti tecnici delle apparecchiature installate rispetto ai requisiti e caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge, ai requisiti minimi richiesti nel presente Capitolato Tecnico e nella relativa Appendice A ed ai requisiti dichiarati e rilevati nell'offerta tecnica formulata in gara;
- nell'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento dell'apparecchiatura sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite per tale apparecchiatura nei manuali d'uso e manutenzione del Fornitore, con prove di funzionamento sia hardware che software, mediante dimostrazioni effettuate dai tecnici del Fornitore, inclusa la eventuale produzione di immagini test;
- nella esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica secondo le norme CEI generali e particolari di riferimento, che a discrezione della Stazione Appaltante potranno essere eseguite, in alternativa, da tecnici di sua fiducia;
- le operazioni di collaudo dovranno, altresì, essere in linea con le eventuali indicazioni degli operatori del Servizio di Fisica Sanitaria della Stazione Appaltante, e comprenderanno se necessario l'utilizzo di oggetti test che dovranno essere messi a disposizione dall'aggiudicatario.

L'aggiudicatario dovrà produrre in sede di collaudo, la certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola progressivo e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'Apparecchiatura fornita al Nuovo regolamento MDR 2017/745 e alle vigenti norme di sicurezza.

Il fornitore aggiudicatario dovrà procurare, con oneri integralmente a proprio carico, gli eventuali dispositivi, attrezzature e oggetti test che dovessero risultare necessari ai fini delle operazioni di collaudo. Tutte le operazioni consigliate nei manuali d'uso e manutenzione si intendono obbligatorie per il Fornitore.

La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo. Dell'esito di tali operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo, sottoscritto dagli incaricati dell'Amministrazione e del Fornitore. Ove dette operazioni conseguano esito positivo, la data di sottoscrizione del predetto verbale verrà considerata quale "data di accettazione" della fornitura.

Il collaudo positivo non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. Le prove di collaudo dell'apparecchiatura debbono concludersi entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal loro inizio, salvo diverso accordo con la Stazione Appaltante.

Si ribadisce che tutti gli oneri e spese sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a totale carico dell'aggiudicatario.

Laddove l'apparecchiatura o parti di essa non superi le prescritte prove funzionali e diagnostiche, le operazioni verranno ripetute e continuate alle stesse condizioni e modalità, con tutti gli eventuali ulteriori oneri a carico dell'aggiudicatario, fino alla loro conclusione. La ripetizione delle prove deve concludersi entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di chiusura delle prove precedenti.

Nell'ipotesi in cui anche la ripetizione delle prove di collaudo sortisca esito negativo, anche solo in parte, l'aggiudicatario dovrà provvedere, con tutti gli oneri a proprio carico, a disinstallare, smontare e ritirare l'apparecchiatura, nonché a provvedere alla sostituzione della stessa, salva l'applicazione delle penali previste nel successivo par. 4.

Resta salvo il diritto della Stazione Appaltante, a seguito di secondo collaudo con esito negativo, di risolvere il contratto di fornitura, fatto salvo l'ulteriore danno.

Al termine delle operazioni di collaudo la Stazione Appaltante procederà ad eseguire le prove di accettazione previste dal D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 187 e ss.mm. e ii., al fine del giudizio di idoneità all'uso clinico. L'aggiudicatario è tenuto agli eventuali adeguamenti delle apparecchiature come previsto dal predetto decreto legislativo.

### 3.4 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il Fornitore, immediatamente di seguito alla conclusione delle operazioni di collaudo ed entro i successivi 15 (quindici) giorni, salvo diverso accordo con gli operatori della Stazione appaltante, dovrà prestare un adeguato servizio di istruzione e formazione del personale medico/tecnico della Azienda Sanitaria destinato ad utilizzare l'apparecchiatura.

Tale servizio consiste in una attività di affiancamento e tutoraggio, prestata dal Fornitore a mezzo di propri incaricati in possesso di adeguata competenza (preferibilmente il tecnico specialista di prodotto), destinata a fornire tutti i necessari chiarimenti in merito a:

- uso dell'apparecchiatura e degli annessi dispositivi in ogni loro funzione, software compresi;
- procedure per la soluzione autonoma degli inconvenienti e dei problemi più frequenti;
- gestione operativa quotidiana;
- modalità di comunicazione (es.: orari e numeri di telefono) con il personale e con le strutture del Fornitore per le future ed eventuali richieste di intervento, manutenzione e assistenza tecnica e per ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi previsti nel presente Capitolato e con le esigenze di utilizzo dell'apparecchiatura e dei relativi dispositivi.

Il personale, il cui numero è definito dalla Stazione Appaltante, dovrà essere formato in più sedute della durata complessiva di **almeno 5 (cinque) giornate lavorative** per ciascuna apparecchiatura. L'istruzione del personale si protrarrà per un predeterminato numero di esami clinici delle apparecchiature concordato tra la Stazione Appaltante e il Fornitore.

Le attività e le modalità di erogazione di tale servizio verranno concordate tra le parti e formalizzate in un apposito calendario.

Tutti gli oneri e spese sostenuti per la fase di istruzione del personale saranno da considerarsi a totale carico del Fornitore. Sono del pari da considerarsi a carico del Fornitore le ulteriori attività di istruzione che si dovessero rendere eventualmente necessarie a seguito dell'aggiornamento gratuito del/dei software installato/i di gestione durante tutto il periodo di attivazione del servizio di assistenza e manutenzione "full risk".

### 3.5 GARANZIA.

Nel prezzo di ogni apparecchiatura offerto dal Fornitore è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 cod. civ.), quella per il difetto di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 cod. civ.), nonché la garanzia di buon funzionamento (art. 1512 cod. civ.) per 12 (dodici) mesi (o per il maggior periodo eventualmente offerto in gara), a decorrere dalla data del collaudo esperito con esito positivo (data di accettazione della fornitura).

Nel corso di tutto tale periodo l'aggiudicatario assicura mediante propri tecnici specializzati, senza ulteriori oneri e spese oltre al prezzo corrisposto per la fornitura dell'apparecchiatura, il necessario supporto tecnico al fine di garantire il corretto funzionamento dei beni forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si dovessero rendere necessari al fine di eliminare eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria, la sostituzione dei beni consegnati ed affetti da vizi, difetti od altre difformità che rendano i beni forniti inadatti ad essere utilizzati all'uso per il quale sono naturalmente destinati.

La Stazione Appaltante avrà diritto, pertanto, alla riparazione o alla sostituzione gratuita dell'apparecchiatura, senza ulteriori oneri oltre al prezzo corrisposto per la fornitura, ogni qualvolta, nel periodo minimo di 12 mesi dianzi indicato (o nel corso del maggior periodo eventualmente offerto in gara), si verifichi il cattivo o mancato funzionamento della stessa, senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità. Il Fornitore non potrà sottrarsi alle obbligazioni di garanzia, se non dimostrando che il malfunzionamento sia dipeso da un fatto verificatosi successivamente alla consegna delle apparecchiature (e non dipendente da un vizio o difetto di produzione) o da fatto proprio dell'Amministrazione.

### 3.6 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK PER I PRIMI DODICI MESI.

Il Fornitore per tutta la durata del periodo di garanzia offerto (minimo 12 mesi), decorrenti dalla data del collaudo positivo, dovrà fornire i servizi di assistenza e manutenzione "full risk" sulle apparecchiature alle condizioni di seguito indicate. Il costo dei servizi di assistenza e manutenzione "full risk" è incluso nel prezzo di acquisto di ciascuna apparecchiatura.

L'assistenza dovrà essere effettuata con personale specializzato dell'aggiudicatario e comprenderà l'esecuzione dei seguenti servizi e prestazioni:

- manutenzione preventiva;
- manutenzione correttiva;
- fornitura parti di ricambio
- customer care.

Tali attività dovranno essere prestate alle condizioni di seguito indicate. Nell'ipotesi in cui gli interventi di assistenza e manutenzione "full risk" dovessero comportare una interruzione dell'utilizzo clinico dell'apparecchiatura e/o dei dispositivi accessori, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dall'aggiudicatario concordando orari e tempi con il personale utilizzatore della Stazione Appaltante.

In particolare, il Fornitore dovrà garantire la fornitura di qualsiasi parte necessaria a mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature e i dispositivi accessori tanto sotto l'aspetto infortunistico, di sicurezza e di rispondenza alle norme quanto sotto l'aspetto della rispondenza ai parametri tipici delle apparecchiature e al loro corretto utilizzo, garantendo un servizio tecnico di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all'utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a colpa o dolo.

Sono comprese nel servizio la riparazione e l'eventuale sostituzione dell'apparecchiatura in tutte le sue componenti (inclusi generatore, tubo radiogeno, tavolo portapaziente etc.), degli accessori (cavi, adattatori, etc.), di tutti i materiali e/o parti soggetti ad usura, ivi incluso il materiale di consumo soggetto ad usura (lubrificanti, filtri, sensori ecc.), con la sola esclusione del materiale di consumo necessario per l'ordinario impiego dell'apparecchiatura (quale, a titolo esemplificativo, il materiale monouso e monopaziente).

Inoltre, il Fornitore deve garantire per tutta la durata del contratto il medesimo livello qualitativo delle apparecchiature come accertato all'atto del collaudo; in caso di decadimento delle prestazioni di uno o più componenti, comunicato dall'utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, il Fornitore provvederà a sostituire tali componenti con attrezzature nuove identiche o migliori rispetto a quelle della fornitura originale.

Resta inteso che per qualsiasi congegno, parte o elemento meccanico, elettrico e elettronico che presenti rotture o logorii o che comunque diminuisca il rendimento delle apparecchiature, il Fornitore dovrà eseguire le dovute riparazioni e/o sostituzioni con materiali di ricambio originali e nuovi di fabbrica e di caratteristiche tecniche identiche o superiori a quelli sostituiti. Le parti sostituite verranno ritirate dal Fornitore che ne assicurerà il trattamento in conformità alle norme vigenti, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante. Il Fornitore si impegna a garantire la disponibilità delle parti di ricambio per 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di accettazione della fornitura.

### **3.6.1 MANUTENZIONE PREVENTIVA.**

La manutenzione preventiva (o programmata) comprende le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione delle apparecchiature risultanti non conformi, secondo le modalità previste dai manuali d'uso e manutenzione forniti in dotazione con l'apparecchiatura.

Tale manutenzione dovrà essere effettuata nel rispetto delle modalità, frequenze e condizioni stabilite nel manuale d'uso e manutenzione relativo all'apparecchiatura e/o dispositivo accessorio acquistato.

Si intendono comprese in tali visite periodiche anche le verifiche di rispondenza di beni alle norme per la sicurezza elettrica, generali e particolari, da eseguirsi a seguito di interventi in manutenzione preventiva e/o correttiva e, in ogni caso, almeno una volta per anno. Sono altresì comprese nella manutenzione preventiva l'esecuzione delle verifiche e controlli dei parametri di funzionamento (verifiche funzionali), comprensive del relativo materiale di consumo, nonché le regolazioni ed i controlli di qualità, nel rispetto delle scadenze e dei termini previsti dai manuali dei produttori, e gli eventuali interventi di rimessa a norma. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la manutenzione preventiva potrà includere: verifiche e controlli dei parametri di funzionamento delle apparecchiature e dei dispositivi accessori, tarature e controlli di qualità di funzionamento.

Le date del piano di manutenzione preventiva dovranno essere concordate con i referenti delle Unità operative che utilizzano le apparecchiature, restando inteso che ogni modifica del calendario dovrà essere previamente concordata ed idoneamente comunicata agli operatori della Stazione Appaltante. In ogni caso dovranno essere rispettate le frequenze e gli intervalli temporali previsti tra gli interventi di manutenzione preventiva.

Il Fornitore è tenuto al rispetto del calendario redatto e/o modificato in accordo tra le parti, pena l'applicazione delle penali indicate nel successivo paragrafo 4.

Al positivo completamento delle attività di manutenzione preventiva dovrà essere redatto un apposito Rapporto di lavoro di manutenzione preventiva, da consegnare agli incaricati della Stazione Appaltante, che dovrà riportare, anche in via sintetica, almeno le informazioni relative alle attività svolte, alla data di esecuzione delle prestazioni e all'elenco delle componenti eventualmente sostituite.

### **3.6.2 MANUTENZIONE CORRETTIVA.**

La manutenzione correttiva (su chiamata) comprende la riparazione e/o la sostituzione di tutte le parti, componenti, accessori e di quant'altro componga il bene nella configurazione fornita, con la sola esclusione del materiale di consumo necessario all'ordinario impiego dell'apparecchiatura (es: materiale monouso e monopaziente), che subiscano guasti dovuti a difetti o deficienze del bene o per usura naturale.

La manutenzione correttiva consiste nell'accertamento della presenza del guasto o malfunzionamento, nell'individuazione delle cause che lo hanno determinato, nella rimozione delle suddette cause e nel ripristino delle originali funzionalità, con verifica dell'integrità e delle prestazioni dell'apparecchiatura. Qualora il guasto riscontrato possa incidere sulle condizioni di sicurezza dell'apparecchiatura, dovrà essere effettuata la verifica di sicurezza elettrica e il controllo di funzionalità, conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari applicabili.

La manutenzione correttiva sarà effettuata con le seguenti modalità:

- numero interventi su chiamata illimitati;

- tempo di intervento entro 4 (quattro) ore lavorative dal momento della ricezione della richiesta di intervento comunicata dagli operatori della stazione appaltante al servizio di assistenza del Fornitore per l'identificazione dell'avaria;
- tempi di ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura/dispositivo guasto entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di intervento.

Per ogni intervento dovrà essere redatto un apposito Rapporto di Lavoro, sottoscritto da un incaricato della Stazione Appaltante e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere registrati tutti i dati e le circostanze relative all'intervento di manutenzione, con indicazione delle relative date, ivi compreso l'esito dell'intervento. Il Rapporto di lavoro dovrà essere redatto in duplice copia, una per il Fornitore ed una per la Stazione Appaltante.

### **3.6.3 FORNITURA PARTI DI RICAMBIO**

I ricambi e gli accessori montati e/o installati dovranno essere quelli originali, prescritti, approvati o consigliati dal produttore. L'aggiudicatario garantisce alle Stazioni Appaltanti la loro reperibilità e fornitura per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di accettazione della fornitura. Successivamente al periodo di assistenza e manutenzione full risk offerto (minimo 12 mesi) e fino al compimento del decimo anno dalla data di accettazione, l'aggiudicatario garantirà su tutte le parti di ricambio originali prezzi non superiori ai prezzi di listino ufficiali di volta in volta vigenti ed eventualmente depositati presso la camera di commercio.

Si rinvia, per quanto qui non espresso, alle norme del codice civile in materia di garanzia per vizi, difetti e/o mancanza di qualità, nonché alle altre norme del medesimo codice applicabili alla fattispecie.

### **3.6.4 CUSTOMER CARE**

Al fine dell'esecuzione di tutto quanto sopra l'aggiudicatario si obbliga, altresì, a mettere a disposizione delle Stazioni Appaltanti, all'atto della consegna delle apparecchiature, un apposito centro di supporto ed assistenza tecnica destinato alla ricezione, gestione e coordinamento delle richieste di informazioni e di quelle relative agli interventi di assistenza e manutenzione, nonché alla segnalazione dei guasti ed alla gestione dei malfunzionamenti. Detto centro dovrà avere un numero telefonico, con chiamata gratuita oppure con addebito ripartito con numeri geografici di rete fissa nazionale. Inoltre dovrà essere attivato un indirizzo PEC e/o mail.

Il Customer Care dovrà essere attivo per la ricezione e gestione delle richieste di intervento e delle chiamate tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, per almeno 8 (otto) ore in due fasce orarie che vanno dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Le richieste di intervento di assistenza e/o manutenzione inoltrate il sabato/domenica e/o dopo le 8 ore di durata giornaliera del servizio di Customer Care, si intenderanno ricevute all'inizio dell'orario di lavoro del Customer Care del giorno lavorativo successivo.

### **3.7 SMONTAGGIO NON CONSERVATIVO DELLE APPARECCHIATURE ANALOGHE E SUCCESSIVO RITIRO E TRATTAMENTO DEI R.A.E.E.**

Nel prezzo offerto dai concorrenti per l'esecuzione della fornitura è inoltre compresa, senza ulteriori oneri per le Amministrazioni contraenti, la prestazione del servizio connesso consistente nello smontaggio non conservativo di analoghe apparecchiature usate da dismettere, nonché il loro ritiro al fine del successivo trattamento dei R.A.E.E.

Tale attività consiste nell'esecuzione, da parte del Fornitore, delle seguenti attività:

- smontaggio non conservativo e trasporto al piano terra dell'edificio di un'apparecchiatura analoga da dismettere di proprietà dell'Amministrazione, compresi gli eventuali dispositivi accessori usati di cui dovesse essere dotata;
- ritiro dei dispositivi ai fini del successivo trattamento delle apparecchiature quale rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), ivi incluso il tubo radiogeno.

Il numero delle apparecchiature da smontare e ritirare oggetto di tale servizio connesso non potrà eccedere il numero delle apparecchiature ordinate.

Il servizio, qualora ritenuto necessario, verrà richiesto dall'Amministrazione contraente all'atto dell'affidamento del relativo appalto specifico e dovrà essere effettuato secondo le tempistiche stabilite con l'Amministrazione stessa.

Dovranno essere osservate le disposizioni del D. Lgs. 151/2005 e s.m.i., per quanto non abrogato, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., del D.M. 17 dicembre 2009 (SISTRI) recante l'istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e ss.mm.ii., del D.Lgs. 205/2010 e ss.mm.ii., recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti del D.M. 8 marzo 2010, n. 65 per l'espletamento delle attività di ritiro dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.) nonché del D.Lgs. 49/2014 recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), nonché le normative di riferimento per lo smaltimento delle sorgenti radiogene. Dovrà, inoltre, essere osservata ogni altra ulteriore disposizione applicabile in materia e nelle more intervenuta.

Il Fornitore dovrà provvedere alle suddette operazioni presso i siti indicati dalle Amministrazioni contraenti, fornendo tutto quanto occorre per lo svolgimento delle stesse. I tempi per l'esecuzione di tale attività dovranno essere concordati dal Fornitore con i referenti della Stazione Appaltante nel rispetto dei tempi di esecuzione delle prestazioni di consegna ed installazione della nuova apparecchiatura previsti nel presente Capitolato.

#### **4. PENALI**

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alle Amministrazioni contraenti, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel paragrafo 3.1.1 del presente Capitolato per

- l'effettuazione del sopralluogo al fine di verificare lo stato dei locali
- l'invio del piano di installazione di massima

le Amministrazioni contraenti potranno applicare al Fornitore una penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) del valore netto dell'Ordinativo di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alle Amministrazioni contraenti, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nei paragrafi 3.1.2 e 3.2 del presente Capitolato Tecnico per

- l'effettuazione del sopralluogo di verifica successivamente alla conclusione degli eventuali lavori effettuati dall'Amministrazione Contraente;
- la consegna e installazione delle apparecchiature

ovvero rispetto alle diverse tempistiche concordate tra le parti, le Amministrazioni contraenti potranno applicare al Fornitore una penale pari allo 0,6‰ (zero virgola sei per mille) del valore netto dell'Ordinativo di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile all'Amministrazione contraente, a forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini previsti dal par. 3 del presente Capitolato Tecnico per

- l'esecuzione del collaudo delle apparecchiature
- l'eventuale ripetizione delle prove di collaudo in ipotesi di esito negativo delle precedenti operazioni

ovvero rispetto ai diversi tempi concordati con la Stazione Appaltante, le Amministrazioni contraenti potranno applicare al Fornitore una penale pari allo 0,6‰ (zero virgola sei per mille) del valore netto dell'Ordinativo di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini concordati per l'erogazione del servizio di formazione del personale previsto nel paragrafo 3.4 del presente Capitolato Tecnico, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) del valore netto dell'Ordinativo di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, per gli interventi previsti nel calendario degli interventi di manutenzione preventiva di cui al par. 3.6.1 del presente Capitolato Tecnico, l'Amministrazione contraente potrà applicare al Fornitore una penale determinata in misura pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) del valore netto dell'Ordinativo di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni ora lavorativa di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai tempi di intervento previsti nel paragrafo 3.6.2 del presente Capitolato Tecnico in caso di manutenzione correttiva, l'Amministrazione contraente

potrà applicare al Fornitore una penale determinata in misura pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) del valore netto dell'Ordinativo di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai tempi previsti nel paragrafo 3.6.2 del presente Capitolato Tecnico per il ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura, l'Amministrazione contraente potrà applicare al Fornitore una penale determinata in misura pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) del valore netto dell'Ordinativo di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni accertata difformità nella fornitura di pezzi di ricambio durante la vigenza del contratto di fornitura e/o comunque durante il periodo di assistenza e manutenzione full risk rispetto a quanto previsto nel paragrafo 3.6.3 del presente Capitolato Tecnico, l'Amministrazione contraente potrà applicare al Fornitore una penale determinata in misura pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) del valore netto dell'Ordinativo di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini concordati con l'Amministrazione ordinante per il servizio connesso di smontaggio non conservativo, ritiro e trattamento dei R.A.E.E. (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) di cui al paragrafo 4 del presente Capitolato Tecnico, l'Amministrazione contraente potrà applicare al Fornitore una penale determinata in misura pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) del valore netto dell'Ordinativo di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi in cui il Fornitore esegua la fornitura/servizio in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni contraenti applicheranno al Fornitore la predetta penale sino alla data in cui la/il fornitura/servizio inizierà ad essere eseguita/o in modo effettivamente conforme al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali sopra indicate relative al ritardo nell'erogazione dei servizi di assistenza e manutenzione sono valide sia nel periodo di assistenza e manutenzione full risk per i primi 12 mesi, sia in relazione all'eventuale maggior periodo di assistenza e manutenzione full risk offerto in gara dal Fornitore.

## 5. ALLEGATI

Formano parte integrante del presente Capitolato Tecnico i seguenti allegati:

- Appendice A Specifiche Tecniche Minime